

Dottori Commercialisti - Revisori contabili



Circolare n. 7 del 05/12/2016

Ai gentili clienti

Loro sedi

DETRAZIONE IRPEF DEL 19% PER LE SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA E SPESE SOSTENUTE PER I DOPO SCUOLA

La riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (L. 13.7.2015 n. 107) ha modificato l'art. 15 co. 1 del TUIR in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza scolastica e universitaria. Per effetto di tali modifiche la **detrazione IRPEF del 19%** è stata **estesa alle spese per la frequenza:**

1. **delle scuole dell'infanzia** (ex asili);
2. **del primo ciclo di istruzione**, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
3. **delle scuole secondarie di secondo grado** (ex superiori).

Con riferimento all'ambito applicativo della nuova detrazione, l'Amministrazione finanziaria (R.M. 4.08.2016 n. 68) ha recentemente chiarito che ai fini della detrazione:

- 4) **rientrano le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi**, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica;
- 5) **sono escluse le spese relative al servizio di trasporto scolastico** (scuola-bus), anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola.

Rispetto alla precedente lett. e) dell'art. 15, co. 1 del TUIR - che limitava la detrazione IRPEF alle spese di frequenza di corsi di istruzione secondaria, di primo e di secondo grado – per effetto del suddetto intervento legislativo diventano detraibili anche le spese per la frequenza delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie.

La nuova disciplina **si applica sia alle scuole statali che alle scuole paritarie private e degli enti locali**, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della L. 10 marzo 2000 n.62.

La nuova detrazione del 19% si applica su un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Ne consegue che la detrazione massima ottenibile per ciascun alunno è quindi pari a 76 euro (19% di 400).

E' bene precisare, in tale sede, che **per gli asili nido**, invece, la detrazione IRPEF del 19% spetta, ai sensi dell'art. 1 co. 335 della L. 23.12.2005 n. 266, per le spese documentate sostenute dai genitori per un importo massimo pari a 632,00 euro per ogni figlio ospitato.

Quindi, per ciascun figlio lo sconto d'imposta massimo ottenibile è di 120,08 euro.

In relazione all'ambito applicativo della detrazione ai sensi della nuova lett. e-bis) dell'art. 15, comma 1 del TUIR, la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2 marzo 2016 n. 3/E ha chiarito che vi rientrano:

- **le tasse** (es. di iscrizione e di frequenza);
- **i contributi obbligatori** (es. spesa per la mensa scolastica);
- **i contributi volontari** e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla successiva lett. i-octies).

In relazione alle spese per la mensa scolastica, detraibili ai sensi della lett. e-bis), la successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 maggio 2016 n. 18 ha chiarito che non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;

PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI

Si ricorda alla clientela di Studio che l'erogazione dei compensi all'organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a 3 specifici aspetti:

1. il rispetto del principio di cassa;
2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
3. il coordinamento con l'imputazione a conto economico.

La deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2016 è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa. In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l'amministratore alla società: Amministratore con rapporto di collaborazione e Amministratore con partita iva.

I compensi sono deducibili dalla società nel 2016, a condizione che:

- siano pagati non oltre il 12 gennaio 2017 (c.d. principio della cassa "allargata") se l'Amministratore ha un rapporto di collaborazione e viene emesso cedolino paga;
- siano pagati non oltre il 31 dicembre 2016 se l'Amministratore ha partita Iva e viene emessa fattura.

L'esistenza della delibera per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione ossia il pagamento, secondo quanto sopra ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, il Fisco può contestare la deducibilità del costo.

NUOVA IMPOSTA IRI PER LE IMPRESE INDIVIDUALI, SNC E SAS

L'articolo 55-bis del Dpr 916/86 introduce l'imposta sul reddito di impresa (IRI) per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria applicando un'imposta fissa del 24%.

Il nuovo regime è opzionale, vincolante per cinque anni ed è rinnovabile nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta in cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 in Unico 2018). La norma dispone che il reddito d'impresa di questi soggetti sia escluso dalla formazione del reddito complessivo e viene assoggettato a tassazione separata con aliquota pari al 24%.

Il reddito di impresa, di conseguenza, non concorre alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore o del socio almeno fino a quando questi soggetti non preleveranno le somme dalla sfera dell'impresa. Quando l'imprenditore o i propri soci preleveranno le somme già assoggettate ad IRI dai conti bancari dell'impresa, queste avranno ancora natura di reddito di impresa e concorreranno a formare integralmente il reddito complessivo personale dell'imprenditore, dei collaboratori dell'impresa familiare o dei soci.

Quindi le somme prelevate saranno tassate per intero.

A sua volta, dal reddito dell'impresa individuale o della società, sono ammesse in deduzione le somme prelevate a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Le somme

prelevate dalle riserve di utili formate precedentemente alla applicazione dell'IRI rimangono esenti da IRPEF in quanto già tassate in regime di trasparenza. Si considerano distribuite per prime le riserve formate antecedentemente al regime dell'IRI. La norma estende il regime dell'IRI anche alle società a responsabilità limitata che hanno i requisiti per optare per la trasparenza fiscale ai sensi dell'articolo 116 del Tuir. Il reddito dell'esercizio deve essere considerato al netto delle perdite concretizzatesi nel periodo di applicazione del regime IRI per l'intero importo che trova capienza e senza limitazione temporale nel quinquennio. Ai fini previdenziali la base imponibile per la determinazione dei contributi dovuti non deve tenere conto dei redditi assoggettati ad IRI, ma dell'intero reddito d'impresa conseguito, come avviene attualmente

Nel calcolo della convenienza della nuova Iri, bisogna tenere conto di diversi fattori, quali addizionali all'Irpef, presenza di detrazioni personali, altri redditi dell'imprenditore, inoltre chi dovesse prelevare un importo consistente degli utili per impiego personale è il caso degli imprenditori individuali che vivono del proprio lavoro, potrebbe avere una scarsa convenienza a scegliere l'Iri, proprio perché gran parte del reddito cadrebbe comunque sotto la tassazione ordinaria.

Ultimo fattore da considerare è che l'Iri è riservata solo a chi esercita attività d'impresa in contabilità ordinaria, pertanto le imprese in contabilità semplificata che dovessero scegliere il nuovo regime dovrebbero rinunciare ai vantaggi in termini di adempimenti e di tenuta dei registri per poter accedere alla tassazione proporzionale.

ACCONTO IVA ANNO 2016

I metodi di determinazione dell'acconto sono i seguenti:

A) METODO STORICO

In tal caso la liquidazione di riferimento è individuata nell'ammontare dell'IVA dovuta: - per la liquidazione periodica del mese di dicembre 2015 (contribuenti mensili); - in sede di dichiarazione IVA dell'anno 2015 (contribuenti trimestrali). L'importo dovuto è pari all'88% della liquidazione di riferimento. L'importo di riferimento è al lordo di eventuali acconti versati nell'anno precedente.

B) METODO PRESUNTO

E' possibile ridurre l'ammontare dell'acconto purché, a consuntivo non risulti inferiore all'88% dell'imposta dovuta per il mese di dicembre 2016 ovvero per il IV trimestre 2016.

C) METODO ALTERNATIVO - CONTABILE

Tale metodo prevede il versamento di un importo non inferiore all'imposta dovuta sulla base delle registrazioni effettuate o che avrebbero dovuto essere effettuate nei registri degli acquisti, delle fatture emesse e dei corrispettivi nel periodo:

- 01 dicembre - 20 dicembre: per contribuenti mensili;
- 01 ottobre - 20 dicembre: per contribuenti trimestrali;

Chi volesse adottare tale metodo si consiglia di contattare CON URGENZA lo Studio per eventuali chiarimenti e di consegnare la documentazione relativa al mese di dicembre 2016 entro il giorno 15.12.2016.

NOTIFICHE VIA PEC

A decorrere dal 1° luglio 2017 anche gli uffici dell'agenzia delle Entrate potranno notificare gli avvisi di accertamento e gli altri atti impositivi direttamente all'indirizzo di Pec dei contribuenti. In realtà, a ben vedere, non si tratta di una vera e propria novità, quanto di un'estensione anche agli atti impositivi di una modalità di notifica, già da tempo utilizzata da alcuni enti della Riscossione per gli atti della riscossione. Tuttavia, pur non trattandosi di una vera e propria novità, occorrerà comunque fare molta attenzione al fine di non incorrere in eventuali decadenze per l'impugnazione o la definizione agevolata degli atti impositivi.

Dunque è cruciale che tutte le imprese si muniscano di PEC e che la monitorino costantemente. Chi non fosse ancora dotato di PEC o chi l'avesse scaduta o inattiva, è opportuno che provveda quanto prima, in maniera tale da procedere con la comunicazione della stessa alla camera di Commercio.

NUOVA MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE

Con il D.M. 7/12/2016, pubblicato sulla *G.U.* n. 291 del 14/12/2016, il saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato ridotto **dallo 0,2% allo 0,1%** con **decorrenza dall'1/1/2017**.

Come noto, il saggio d'interesse si applica ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

Dal punto di vista fiscale, la riduzione del tasso di interesse legale ha effetto, da un lato, sugli importi dovuti in caso di **“ravvedimento operoso”** di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e, dall'altro, sugli **istituti deflativi del contenzioso**. Inoltre, anche alcune particolari **disposizioni del Tuir** che prevedono una presunzione di onerosità per taluni prestiti e finanziamenti vengono influenzate dalla riduzione del saggio d'interesse legale.